



**Provincia
di Rovigo**

REGOLAMENTO

dell'Imposta Provinciale di Trascrizione Iscrizione ed Annotazione di Veicoli al Pubblico Registro Automobilistico I P T

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15/17745 del 7 maggio 2012

AREA FINANZIARIA - MAGGIO 2012

REGOLAMENTO

DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO IPT

SOMMARIO	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Fonti e principi generali	2
Art. 2 - Presupposti dell'imposta	2
Art. 3 - Soggetti passivi	3
CAPO II - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	3
Art. 4 - Tariffe	3
Art. 5 - Esenzioni	4
Art. 6 - Importi agevolati.....	5
CAPO III - GESTIONE DELL'IMPOSTA	5
Art. 7 - Unità organizzativa, Responsabile del procedimento e del provvedimento	5
Art. 8 - Modalità di gestione dell'imposta	6
Art. 9 - Formalità	6
Art. 10 - Termini di versamento	6
Art. 11 - Importi di modico valore	7
Art. 12 - Controlli	7
Art. 13 - Rimborsi al contribuente	7
Art. 14 - Interessi	7
CAPO IV - SANZIONI	8
Art. 15 - Avviso di accertamento	8
Art. 16 - Sanzione per ritardati od omessi versamenti diretti	8
Art. 17 - Sanzione per violazione regolamentare	9
Art. 18 - Riscossione coattiva	9
Art. 19 - Ravvedimento del contribuente	9
Art. 20 - Dilazioni di pagamento	9
Art. 21 - Diritto di interpello	10
Art. 22 - Autotutela	10
CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10
Art. 23 - Disposizioni transitorie	10
Art. 24 - Norme finali	11

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fonti e principi generali

1. In attuazione degli artt. 52 e 56, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la Provincia di Rovigo istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
2. La materia é regolata dalle seguenti norme specifiche:
R.D. 14 aprile 1910 n. 639, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, Legge 6 marzo 1987 n. 74, Legge 11 agosto 1991 n. 266, Legge 21 novembre 1991 n. 374, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.M. 02/10/1992 n. 514, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, D.L. 564/1994, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, Legge 27 dicembre 1997 n. 449, D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, Circolare Ministero delle Finanze 13-07-1998 n. 184/E, D.M. 27/11/1998 n. 435, D.Lgs. 472/1998, Risoluzione 49/e del 17/04/2000, Legge n. 342 del 21/11/2000, D.P.R. 445 del 28/12/2000, Legge n.388/2000, D.Lgs. 207/01, Legge 27 dicembre 2002 n. 289, D.L. 269/2003, L. 27-12-2006 n. 296, Risoluzione del 17/01/2007 n. 4, D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito L.2/2009, Codice Civile; D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; Legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. In materia si applicano inoltre le disposizioni di carattere generale di cui a Legge 241/90, D. Lgs. 267/00, Legge 689/81, Legge 212/2000, D.M. 26/04/2001, n. 209, Legge Finanziaria 2006, n. 296.

Art. 2 - Presupposti dell'imposta

1. L'imposta é dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione richieste al P.R.A..
2. Le formalità di cui al comma precedente consistono in:
 - iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro Automobilistico;
 - iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
 - iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.
 - trasferimenti di proprietà del veicolo;
 - rinnovazione dell'ipoteca;
 - trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito o in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
 - surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
 - costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
 - cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;
 - la costituzione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile e seguenti.
3. Non rientrano fra le formalità ai fini dell'applicazione dell'I.P.T.:
 - denunce di perdita e di rientro in possesso;
 - denunce di cessazione della circolazione;
 - denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
 - annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
 - rinnovi di iscrizione per cambio targa;
 - acquisto di possesso per le PP.AA. e le formalità richieste dalla PP.AA. quali

confische e sequestri.

4. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. È soggetto passivo dell'imposta il soggetto a favore del quale viene compiuta la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione presso il P.R.A.
2. Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere, presso l'ufficio del P.R.A., la registrazione del trasferimento di proprietà, presentando apposita autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il recupero dell'imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente.

CAPO II - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 4 - Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è determinata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La misura delle tariffe da applicare è deliberata dalla Provincia entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed è riportata nella tabella di cui Allegato A del presente Regolamento, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.
4. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui l'acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
6. La data da cui far decorrere la variazione tariffaria coincide:
 - per le prime iscrizioni : con la data di immatricolazione;
 - per le formalità diverse dalla prima iscrizione: con la data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
7. Ai fini dell'individuazione del termine di pagamento dell'imposta si fa riferimento:
 - per le prime iscrizioni, alla data di effettivo rilascio della carta di circolazione;
 - per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
8. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autenticata della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio Provinciale del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
9. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

10. La categoria del Decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 concernente gli "Atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione I.V.A." sconta lo stesso metodo di calcolo proporzionale degli atti non soggetti ad I.V.A. (L. 148/2011, art. 1, comma 12).

Art. 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta, per disposizione di norme primarie, le formalità presentate al PRA, aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa, quali:

A) acquisti di veicoli effettuati da:

1. Soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico.
Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM n. 435/98 Art. 1 comma 36 L. n. 296 del 27/12/2006.
2. Soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico.
Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM n. 435/98. Art. 1 comma 36 L. n. 296 del 27/12/2006.
3. Soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni senza obbligo di adattamento del veicolo a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico.
Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000. Art. 1 comma 36 Legge n. 296 del 27/12/2006.
4. Soggetto disabile con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico.
Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000. Art. 1 comma 36 L. n. 296 del 27/12/2006.
5. Soggetti autorizzati al commercio in proprio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita.
Art. 56, comma 6, D.Lgs.446/ 1997.
6. Aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento.
Art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 - Risoluzione n. 49/E 17/04/2000 .
7. Associazioni di volontariato, operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle stesse, purchè diverse dalle successioni e dalle donazioni.
Art. 8, comma 1, Legge 11/8/ 1991, n. 266 – Risoluzione n. 49/E 17/04/2000 .
8. Associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà nel caso di acquisto di veicoli provenienti da donazioni, attribuzione di eredità o di legato a loro favore.
Art. 8, comma 2, Legge 11/8/ 1991, n. 266.
9. Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 21 D.Lgs n. 460/1997.
10. Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB).
Art. 4, comma 5, D. Lgs. 207/2001.

B) conseguenza di:

1. Procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono € 1.032,91 (valore della controversia).

Art. 46 Legge 21/11/1991, n. 374 - Risoluzione n. 49/E 17/04/2000 .

2. Procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi.

Art. 19 Legge 6/3/1987, n. 74 - Risoluzione n. 49/E 17/04/2000.

3. Trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti.

Art. 118 D.Lgs. n. 267/2000.

4. Cancellazione dell'ipoteca legale e convenzionale (per le formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29 gennaio 2009).

Art. 3, comma 13 bis, D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella L. 2 del 28 gennaio 2009.

C) acquisti di motocicli di qualsiasi tipo, non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 39, legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998, n. 435:

1. L'esenzione di cui al comma 1, lett. A, punti 1., 2., 3. e 4. non spetta qualora il veicolo venga cointestato a soggetti non disabili.
2. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Art. 6 - Importi agevolati

1. Sono soggetti al pagamento dell'imposta nella misura agevolata sotto indicata, per disposizione di norme primarie, le formalità presentate al P.R.A, aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa, relativi a:

- Autoveicoli muniti di Carta di Circolazione per Uso Speciale (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), sempre che non siano adatti al trasporto di cose;

Misura di un quarto ($\frac{1}{4}$) ai sensi dell'art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97.

- Rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili;

Misura di un quarto ($\frac{1}{4}$) ai sensi art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97.

- Veicoli costruiti da almeno trent'anni o veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno vent'anni individuati con determinazione dall'A.S.I. e dalla F.M.I., esclusi quelli adibiti ad uso professionale.

Nella misura fissa di Euro 25,82 per i motoveicoli e di Euro 51,65 per gli autoveicoli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, commi 1, 2 e 3, Legge 21 novembre 2000 n. 342.

- Ipotecche legali e convenzionali (iscrizione al P.R.A.);

Nella misura fissa di € 50,00 ai sensi dell'art. 3 comma 13 bis del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella L. 2 del 28 gennaio 2009.

- Nei casi di cancellazione di ipoteche iscritte prima del 29 gennaio 2009 ovvero per le ipoteche giudiziali, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata;

Nella misura fissa di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998, tenendo conto dell'eventuale incremento, di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

CAPO III - GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 7 - Unità organizzativa, Responsabile del procedimento e del provvedimento

1. L'unità organizzativa preposta alla gestione delle fasi procedurali inerenti la riscossione, il recupero e il controllo dell'imposta e all'emanazione dei relativi provvedimenti è l'Area Finanziaria della Provincia di Rovigo.
2. Il Dirigente dell'Area Finanziaria è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta e dei relativi provvedimenti.

Art. 8 - Modalità di gestione dell'imposta

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento della stessa sono effettuati direttamente dagli uffici della Provincia o, per conto di questa, dal gestore del P.R.A. (di seguito denominato "gestore").
2. L'affidamento al gestore ha carattere residuale, può avere ad oggetto una o più fasi della gestione ed è effettuato mediante apposita convenzione che definisce i rapporti e le competenze specifiche fra le parti.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 la Provincia effettua specifici controlli sull'attività del gestore, anche tramite ispezioni *in loco*.

Art. 9 - Formalità

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3, ai fini dello svolgimento della trascrizione, iscrizione ed annotazione e del pagamento dell'I.P.T., compiono gli atti e presentano la documentazione prevista per la relativa formalità, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente.
2. Per le attività di cui al comma precedente l'interessato può presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, anche avvalendosi dei modelli all'uopo predisposti.
3. Alle richieste di trascrizione al P.R.A. di veicoli, rientranti nella casistica di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del presente Regolamento, concernente gli atti soggetti ad I.V.A., deve essere allegata copia della fattura d'acquisto a pena di riacquisizione della formalità, qualora la riscossione IPT venga effettuata dal gestore del P.R.A. Nel caso di iscrizioni di veicoli provenienti dall'estero dove l'acquirente sconti l'I.V.A. in Italia, deve essere allegata copia della fattura e/o copia del modello F24 e/o copia della bolletta doganale per i veicoli provenienti da Paesi extra U.E.

Art. 10 - Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di contestuale iscrizione di diritti reali di garanzia contenuti nello stesso atto di vendita, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Per le formalità di trascrizione, annotazione ed iscrizione d'ipoteca, relative a veicoli già iscritti nel P.R.A., il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui ai commi precedenti decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.
4. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti del presente

articolo, si applicano le sanzioni di cui al Capo IV del presente Regolamento.

Art. 11 - Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a euro 17,00 (diciassette) in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare siano superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 12 - Controlli

1. La Provincia effettua controlli sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta, a tale fine utilizzando anche banche dati di altri soggetti pubblici.
2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario, la Giunta Provinciale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto, in misure differenziate in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione e dell'elusione d'imposta, volti a migliorare anche la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso.

Art. 13 - Rimborsi al contribuente

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata alla Provincia entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto.
3. I rimborsi riguardano:
 - richieste di formalità già presentate e ruscate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione.
 - versamenti in eccesso o non dovuti.
4. La Provincia, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente o autorizza il soggetto incaricato della gestione dell'imposta ad effettuare il rimborso stesso; in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
5. Il rimborso è effettuato entro centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Provincia nell'art. 14.

Art. 14 - Interessi

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

CAPO IV – SANZIONI

Art. 15 - Avviso di accertamento

1. L'avviso di accertamento è predisposto dalla Provincia nei termini e nelle forme di legge e notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Gli avvisi d'accertamento d'ufficio conseguono ad omesse trascrizioni, iscrizioni o annotazioni al P.R.A.
3. Fra gli accertamenti d'ufficio sanzionabili rientrano i casi di:
 - mancata iscrizione al P.R.A. del veicolo da parte del soggetto al quale è stata rilasciata la carta di circolazione e che si è dichiarato proprietario del veicolo all'Ufficio della Motorizzazione Civile.
 - mancata trascrizione al P.R.A. di un atto relativo ad eventi giuridico-patrimoniali sul veicolo (quali ad esempio il trasferimento di proprietà) da parte del soggetto per cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o comunque accertata, anche in caso di radiazione del veicolo per esportazione all'estero da parte del proprietario non intestatario al P.R.A. (avendo presentato per la radiazione un titolo trascrivibile – art. 103 C.d.S.)
4. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

Art. 16 - Sanzioni applicabili

1. La sanzione, per omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta, è pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato ed è disciplinata dal D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni.
2. Nel caso di ravvedimento di cui al successivo art. 19 si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) per i versamenti effettuati con un ritardo da uno a quattordici giorni, la sanzione sarà pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) giornaliero (cosiddetto "ravvedimento sprint");
 - b) per i versamenti effettuati tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno dalla scadenza, (ravvedimento "breve" o "mensile"), la sanzione sarà pari al 3,00% (tre per cento);
 - c) per versamenti effettuati entro un anno dalla scadenza (ravvedimento "lungo" o "annuale"), la sanzione sarà pari al 3,75% (tre virgola settantacinque per cento);
 - d) ai versamenti effettuati oltre l'anno dalla scadenza si applica la sanzione nella misura del 30% (trenta per cento), di cui al comma 1.
3. La sanzione è dovuta:
 - a) dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione,
 - b) dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.
4. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di I.P.T. o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
5. Le sanzioni **amministrative** di cui ai commi precedenti si applicano con le procedure previste dal D.Lgs. 472/97 e sono precedute dalla notifica al contribuente del relativo avviso

di accertamento.

6. Le sanzioni amministrative tributarie sono contestate entro il termine di cui al D. Lgs. 472/97.
7. Le disposizioni di cui al precedente articolo si intendono autonomamente adeguate in caso di successive modifiche normative al D. Lgs. 472/97.

Art. 17 - Sanzione per violazione regolamentare

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo precedente, violi le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente si applicano con le procedure previste dalla L. 689/81 e sono precedute dalla notifica al contribuente del relativo avviso di accertamento.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Provincia procederà alla riscossione coattiva.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19 - Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi di cui all'art. 14 e della sanzione di cui all'art. 16, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 comma 31 del Decreto Legge n.98/2011 convertito nella Legge 111/2011.

Art. 20 - Dilazioni di pagamento

1. Il contribuente con istanza regolarmente assoggettata all'imposta di bollo, indirizzata alla Provincia, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute. L'istanza deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.
2. Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima della rateazione contenuta in ventiquattro mesi;
 - c) il contribuente non decadrà dal beneficio della rateazione se provvede al pagamento della rata insoluta non oltre la scadenza della rata successiva (art. 10 D.L. 201/2011);
 - d) applicazione degli interessi legali sulle rateazioni concesse.
3. La dilazione di cui al comma 1 è disposta tramite determinazione del Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'imposta, di cui al precedente articolo 11, che provvede, altresì, affinché al contribuente sia fornita comunicazione dell'accoglimento dell'istanza formulata e delle modalità di effettuazione della rateazione.

4. Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi nella misura prevista dalla lettera d) del precedente comma 2, a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 10.000,00 é necessaria la prestazione di idonea garanzia tramite fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa assicuratrice per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
6. Il Responsabile del procedimento può autorizzare il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto disposto dalla L. 689/81.

Art. 21 - Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia apposita istanza di interpello.
2. L'istanza deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 della legge 212/2000 e dal Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

Art. 22 - Autotutela

1. Il potere di autotutela della Provincia si esercita mediante:
 - a) l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
 - b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare o abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.
2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al Responsabile del provvedimento.
3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia.
4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione é data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
5. Le controversie relative all'imposta sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Disposizioni transitorie

1. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali che gestiscono il Pubblico Registro Automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il presente Regolamento, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale vigente al momento della prima presentazione.
2. Nel caso di cui al comma 1 non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento, fatta comunque salva la maturazione degli interessi e l'applicazione di eventuali sanzioni.

Art. 24 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
3. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore con efficacia dall'1/01/2012.
4. L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga il precedente adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/14321 del 15 marzo 2010.